

# Conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 21 novembre 2017, n. 6194 ord. - Morabito, pres.; Maddalena, est. - F.Li De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A., Barilla G. e R. Fratelli Società Per Azioni, De Matteis Agroalimentare S.p.A., La Molisana S.p.A., F. Divella S.p.A., Rummo S.p.A., Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., Pastificio Battagello S.r.l., Pasta Berruto S.p.A., Colussi S.p.A., Pastificio Rigo S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Pastificio Felicetti S.r.l., Pastificio Granarolo S.r.l. (avv.ti Merola, Ielo) c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed a. (Avv. gen. Stato).

## **Produzione, commercio e consumo - Tutela dei consumatori - Conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario.**

*(Omissis)*

Ritenuto che ad una prima e sommaria delibazione, propria della cognizione della fase cautelare, le doglianze prospettate nel ricorso, salvo il necessario approfondimento da effettuarsi in sede di merito, non appaiano meritevoli di favorevole valutazione, atteso che:

la mancata adozione da parte della Commissione europea degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 26, par. 8, del regolamento n. 1169/2011, non preclude allo Stato membro di dettare, nelle more, una disciplina nazionale, corredata – come nel caso - dalla clausola di cedevolezza (cfr. art. 7, comma 2, del decreto impugnato);

il decreto espressamente prevede che le nuove prescrizioni non si applicano nei confronti dei prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o di un Paese terzo (art. 6), cosicché appare dubbia la denunciata interferenza delle nuove prescrizioni con la libertà di circolazione delle merci di cui al Trattato UE;

la notifica alla Commissione europea è stata comunque effettuata dal Governo italiano in data 8 settembre 2017, e dunque con largo anticipo rispetto alla data fissata per l'entrata in vigore del decreto (febbraio 2018);

in relazione alla censura concernente le prescrizioni sanzionatorie contenute nel decreto, l'interesse di parte ricorrente non appare avere i caratteri dell'attualità e concretezza, non essendo stata irrogata alcuna sanzione.

Ritenuto inoltre, quanto al prospettato *periculum*, che – pur tenendo conto della prossima entrata in vigore del decreto e degli oneri economici gravanti sulle imprese per adeguarsi alle nuove prescrizioni - appare comunque prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario.

Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

*(Omissis)*